

La Commissione accetta quest'aggiunta?
ABIGNENTE, presidente della Commissione generale del bilancio. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo sesto con l'aggiunta testè letta.

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione sul disegno di legge: Istituzione di una categoria di impiegati civili con la denominazione di « Assistenti ai lavori di arte muraria della regia marina ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di una categoria di impiegati civili colla denominazione di: « Assistenti ai lavori di arte muraria della regia marina ».

Se ne dia lettura.

CIMATI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 728-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Oria.

D'ORIA. Onorevoli colleghi, debbo compiacermi di questo progetto di legge che istituisce il ruolo degli assistenti ai lavori di arte muraria ed affini della regia marina, e forma davanti alla Camera la prima attuazione di quel piano organico di riforme, con cui l'onorevole ministro, assolvendo degnamente gli impegni assunti fin dal principio dell'opera sua benefica per la marina, tende alla definitiva sistemazione dei servizi da lui dipendenti e a corrispondere alle esigenze dell'ordinamento ed alle modeste aspirazioni del personale civile.

Non resta anzi a questo riguardo che augurare che al più presto vengano alla Camera per le altre categorie quei provvedimenti, che sono già stati rassegnati, come pei contabili, o sono all'ordine del giorno, come pei disegnatori, o, non meno urgenti e reclamati pei capitecnici, pei capi operai e per le maestranze, varranno ad assicurare in modo consono alle odierne esigenze le funzioni e le condizioni di un personale benemerito nella difesa del paese e nella amministrazione della marina.

In questo progetto però avrei desiderato veder sistemata anche quella piccola categoria di capi operai che nei nostri arsenali compiono l'ufficio di capi stazione, che male,

a mio avviso, si concilia con le condizioni loro attuali di salariati. E avrei anzi presentato una proposta in tal senso, se già non sapessi che le esigenze finanziarie ed affermate disparità di funzioni, per quanto tutti dipendenti dal Genio militare della regia marina, non consentono la inclusione in questo nuovo ruolo, che tende solo a garantire le funzioni e la stabilità di quei capi operai che sono in quotidiani e delicati rapporti colle imprese murarie nella sorveglianza dei lavori.

Mi consenta però il ministro per quei capi stazioni, che hanno forse funzioni amministrative assorbenti quelle tecniche, di esprimere il voto che la loro speciale condizione sia presa in considerazione, la loro carriera possa trovar stabile assetto, anche pel loro numero esiguo di tre, in uno dei progetti che presto dovremo discutere e che mirano ad eliminare stridenti contraddizioni, a soddisfare eque aspettative.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina. Io ringrazio l'onorevole D'Oria per le parole che ha pronunciate. Esse sono per me un incitamento per completare i disegni di legge che sono allo studio e presentarli al più presto possibile all'approvazione del Parlamento.

Prendo atto di quanto egli ha detto circa i capi operai e i capi stazione, e nello studiare gli altri disegni di legge procurerò di sistemare anche questo benemerito personale della regia marina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Si procede alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Ai ruoli organici del personale civile tecnico della regia marina, stabiliti dall'articolo 1, della legge 5 luglio 1903, n. 366, è aggiunto il seguente:

IV.

**DIREZIONI ED UFFICI DEL GENIO MILITARE
 PER LA REGIA MARINA.**

*Assistenti ai lavori d'arte muraria
 ed affini.*

| | | | | |
|-------------------------------|----|----|---|------------|
| Assistenti di 1ª classe . . . | N. | 2 | a | lire 4,000 |
| id. » 2ª » . . . | » | 4 | a | » 3,500 |
| id. » 3ª » . . . | » | 8 | a | » 3,000 |
| id. » 4ª » . . . | » | 10 | a | » 2,500 |
| id. » 5ª » . . . | » | 13 | a | » 2,000 |